

COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

Tel. 0383/892523/ Fax 0383/892565/ Cod.Fisc. e P.I. 00475070181 / 27040
Mornico Losana (PV) / Piazza Libertà 1

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 20 Del 28-06-2013

Oggetto: DETERMINAZIONI TARIFFARIE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 21:45, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di Prima convocazione,

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

FERRARI PIER LUIGI	P	ROSATI ILARIA	P
PORCELLANA PAOLO	P	LANATI SERGIO PAOLO	A
MORINI MARIO	P	CIPRANDI FRANCESCO	P
DEFILIPPI GABRIELE	A	VERCESI CARLO	P
FRANZINI IVANO	P	MORONI EMILIO	P
RADICELLI MARIANGELA	A	PARENTELA MARCO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 3.

Assiste il Segretario Comunale sig. Dott. GIUSEPPE DE LUCA.

Presiede il Signor PIER LUIGI FERRARI, Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: DETERMINAZIONI TARIFFARIE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco che illustra nel dettaglio i contenuti della proposta di deliberazione;

PREMESSO CHE:

– ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172 o da altre norme di legge;

- l’art. 1 comma 381 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall’ art. 10 comma 4-quater lett. b) punto 1) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/09/2013;

– nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 con annessi Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2013/2015 e relativi allegati;

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti e servizi (TARES), che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012;

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

VISTA la deliberazione C.C. n. 19 del 28.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi”;

CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l’art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l’abrogazione dell’art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa

contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO CHE, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO CHE, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO CHE tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti

urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO CHE l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO CHE, con deliberazione CC. n. 18 del 28.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto da Broni Stradella S.p.A. gestore del servizio, in accordo con il Comune;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 28.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

RILEVATO CHE, inoltre, l'art. 1 comma 1 del D.L. 54/2013 parla di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO CHE, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO CHE l'art. 10 comma 2 lett. c) ed f) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013, prevede che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato, e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto

corrente postale, e che la stessa è corrisposta unicamente in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato, essendo preclusa ai comuni, a norma la possibilità di aumentarla fino a 0,10 euro;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, e che inoltre rispetto alla T.A.R.S.U., non sarà più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

VISTE all'uopo le proposte di tariffe per le utenze domestiche e non domestiche elaborate ai sensi del D.P.R. 158/1999 per garantire la copertura integrale del piano finanziario approvato, come risultanti dalla relazione per l'elaborazione delle tariffe TARES 2013, allegata alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;

CONSIDERATO altresì che, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al precedente punto, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

CONSIDERATO CHE la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

RILEVATO CHE l'art. 10 comma 2 lett. a) e b) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013 dispone quanto segue:

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

VISTO l'art. 25 comma 2 del Regolamento per l'istituzione ed applicazione del tributo comunale sui rifiuti il quale dispone che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con deliberazione di Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata indicata nell'avviso di pagamento predisposto dal Comune;

RITENUTO opportuno, per rendere l'incasso di tali somme confacente alle esigenze di cassa dell'ente, di definire per l'anno 2013 che il pagamento della TARES avvenga in tre rate scadenti il 31 luglio, 30 ottobre e 31 gennaio 2014, con previsione nell'ultima rata del versamento della maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta allo Stato;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme previsti dalla legge

DELIBERA

1. di determinare, per le motivazioni esposte in narrativa, per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,420913	83,045511
2 componenti	0,491065	116,263716
3 componenti	0,541174	149,481920
4 componenti	0,581261	182,700125
5 componenti	0,621348	240,831,983
6 o più componenti	0,651413	282,354739
1 componente-uso stag.	0,378821	74,740960
2 componente-uso stag.	0,441958	104,637344
3 componente-uso stag.	0,487056	134,533728

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
2.4 Esposizioni, autosaloni	0,281839	0,458352
2.7 Case di cura e riposo	0,622668	1,009666
2.9 Banche ed istituti di credito	0,380155	0,617161
2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra)	0,681658	1,097463
2.14 Attività industriali con	0,596451	0,968350

capannoni di produzione		
2.17 Bar, caffè, pasticceria	2,385805	3,850160
2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,710701	2,764316

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 comma 4 del regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

2. Di stabilire che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;
3. Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al precedente punto, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;
4. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 e successivamente dall'art. 10 comma 2 lett. a) e b) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013 e secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del Regolamento, la riscossione del tributo sui rifiuti, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in tre rate scadenti il 31 luglio, 30 ottobre e 31 gennaio 2013, con previsione nell'ultima rata del versamento della maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta allo Stato;
5. Di stabilire, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 31 ottobre;
6. Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;
7. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 172 lett. d) del D.Lgs. 267/2000.
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 444 della l. 228/2012 per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all'art. 193 comma 2 del TUEL (ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio), tenuto conto anche dell'eventuale riforma di cui all'art. 1 del D.L. 54/2013;

- 9.** Di disporre ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013 la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- 10.** Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione del provvedimento sul sito informatico del Ministero, a norma dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011;
- 11.** Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.



Cod. Fisc. e Part. IVA: 00475070181

COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. __20__ del __28.06.2013__

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma1, e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla

REGOLARITA' TECNICA

si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Mornico Losana, lì 28.06.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E SERVIZI ALLA PERSONA**

(REBASTI Luigi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/93



Cod. Fisc. e Part. IVA: 00475070181

COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. __20__ del __28.06.2013__

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma1, e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla

REGOLARITA' CONTABILE

si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Mornico Losana, lì 28.06.2013

FINANZIARIO

PERSONA

dell'art. 3 d.lgs. 39/93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E SERVIZI ALLA

(REBASTI Luigi)

Firma autografa omessa ai sensi

Delibera C.C. N. 20 Del 28-06-2013.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to PIER LUIGI FERRARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIUSEPPE DE LUCA

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL T.U. D. Lgs. 18.08.2000 N. 267

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06-08-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al giorno 21-08-2013 ai sensi dell'art. 124 del T.U. D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Mornico Losana, li 06-08-2013

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to ELENA CAGNONI

[] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, D.Lgs 267/2000 il 28-06-2013

Mornico Losana, li 06-08-2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIUSEPPE DE LUCA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Mornico Losana, li 06-08-2013

Il Segretario Comunale
Dott. GIUSEPPE DE LUCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Mornico Losana, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. GIUSEPPE DE LUCA